

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA

Le forniture di tessuto effettuate dalla Colombo Industrie Tessili S.r.l., con sede in Fino Mornasco (CO), Via Guanzasca n. 6, sono disciplinate da queste Condizioni generali di vendita.

L'ordine si intende accettato solo dopo l'emissione da parte della Colombo Industrie Tessili S.r.l., entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, della conferma d'ordine con la data di consegna. Dopo 10 gg dalla comunicazione della data di consegna, la stessa, così come le condizioni contrattuali si considerano accettate dal Cliente.

Eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto dalla Colombo Industrie Tessili S.r.l.

In caso di revoca del fido concesso dalla Compagnia Assicuratrice di Colombo Industrie Tessili S.r.l. per il credito originato dal contratto, nei confronti del Cliente, Colombo Industrie Tessili S.r.l. avrà diritto di proporre una modifica delle condizioni di pagamento. In caso di mancata accettazione di tale proposta, nel termine di 10 giorni, il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto.

2. FORNITURA

2.1. Le forniture di merce di produzione fanno riferimento alle pezze tipo "campione" precedentemente ordinate dal Cliente. Su tali pezze tipo "campione" il Cliente è tenuto ad effettuare tutte le prove tecniche necessarie a stabilire l'idoneità dell'articolo all'utilizzo al quale è destinato. Il Cliente deve segnalare alla Colombo Industrie Tessili S.r.l. qualsiasi problema e/o esigenza particolare riscontrati sulle pezze tipo "campione" prima dell'ordine di produzione.

Tirelle, prove colore e campioni di vario genere, non essendo prodotti con cicli di lavorazione ripetibili in produzione, non costituiscono "campione di riferimento" per la merce di produzione.

Nel caso in cui proceda ad ordinare quantitativi significativi senza aver ordinato prima pezze tipo "campione", il Cliente deve effettuare tutte le prove tecniche necessarie a stabilire l'idoneità dell'articolo all'uso destinato prima di procedere alla lavorazione della merce.

2.2. Alla consegna delle pezze tipo "campione" la Colombo Industrie Tessili S.r.l. fornirà una scheda tecnica prodotto contenente le principali caratteristiche tecniche degli articoli oggetto della fornitura

2.3. A specifica richiesta del Cliente, la Colombo Industrie Tessili S.r.l. fornirà informazioni tecniche aggiuntive, non contenute nella scheda tecnica di cui al punto 2.2.

2.4. La lunghezza delle pezze può variare da 35 a 50 metri o multipli, salvo diverso accordo.

La tolleranza ammessa sulla quantità consegnata rispetto alla quantità ordinata per ogni singolo ordine o per ciascun articolo o variante di colore o di disegno, è del +/- 5% per lunghezze sino a m. 1000, mentre è del +/- 3% per lunghezze oltre a m. 1000 (con minimo di 50 mt).

Sulla lunghezza della singola pezza è ammessa una tolleranza del +/- 10%.

2.5 Nel caso in cui sia richiesto dal Cliente un impegno di greggio a disporre, il Cliente si impegna a comunicare la disposizione colori alla Colombo Industrie Tessili S.r.l. entro il:

- 31 luglio per la stagione invernale;

- 31 gennaio per la stagione estiva.

In caso di mancata disposizione colori entro le date stagionali sopra indicate, la Colombo Industrie Tessili S.r.l. emetterà fattura al netto del prezzo di tintura. Anche dopo le date stagionali sopra indicate, il greggio rimarrà a disposizione del Cliente nei magazzini della Colombo Industrie Tessili S.r.l. che provvederà, al momento della eventuale e successiva disposizione dei colori, a fatturare solo il prezzo della tintura.

2.6. La richiesta di annullamenti o variazioni da parte del Cliente sarà valutata dalla Colombo Industrie Tessili S.r.l. in funzione dello stato di avanzamento dell'ordine. La Colombo Industrie Tessili S.r.l. avrà il diritto di fatturare tutti i costi sopportati fino al momento dell'annullamento.

3. PREZZO

Il Cliente dovrà pagare il prezzo indicato nella conferma d'ordine, alle condizioni e nei termini ivi indicati.

In caso di pagamenti rateali, il ritardo nel pagamento di due o più rate comporterà il diritto della Colombo Industrie Tessili S.r.l. di richiedere immediatamente il pagamento dell'intero debito residuo.

4. CONSEGNA

4.1. Il luogo di consegna è lo stabilimento di produzione della Colombo Industrie Tessili S.r.l.

4.2. Il termine di consegna è indicato nella conferma di ordine, con tolleranza di 15 giorni di calendario, oltre i quali le parti concorderanno uno spostamento ed eventuali altre azioni.

4.3. Nel caso in cui il Cliente si sia impegnato a comunicare, in data successiva all'ordine, disposizioni di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni, il termine di consegna sarà prorogato di un periodo pari al ritardo nell'effettuazione della comunicazione.

4.4. Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà della Colombo Industrie Tessili S.r.l. e del Cliente, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ed infortuni ad impianti di produzione della Colombo Industrie Tessili S.r.l., ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna.

La Colombo Industrie Tessili S.r.l., venuta a conoscenza dell'impedimento, comunicherà entro un termine ragionevole al Cliente, l'esistenza dell'impedimento. In nessun caso il Cliente potrà esigere annullamenti, resi o richieste di risarcimento danni.

5. RECLAMI

Il Cliente si impegna a controllare tutte le forniture entro 10 giorni dalla consegna e comunque prima della lavorazione. Il Cliente perde il diritto al reclamo se non comunica per iscritto i vizi alla Colombo Industrie Tessili S.r.l. prima della lavorazione. La merce reclamata deve restare per 10 gg a disposizione della Colombo Industrie Tessili S.r.l. per ogni necessario esame. I resi a causa dei difetti devono essere autorizzati dalla Colombo Industrie Tessili S.r.l. per iscritto entro 10gg di calendario dalla segnalazione. Se la Colombo Industrie Tessili S.r.l. non effettua il sopraccitato accertamento nei tempi indicati, la merce potrà essere resa dal Cliente alla Colombo Industrie Tessili S.r.l.

Quando le pezze rese possono essere rilavorate, esse devono ritornare dal cliente entro 10 giorni di calendario dalla data di arrivo di merce in Colombo Industrie Tessili S.r.l., salvo diversi accordi. Nel caso in cui le pezze non possano essere rilavorate, verrà concordata una nuova data di consegna senza che questo generi alcuna penale per la Colombo Industrie Tessili S.r.l. La presentazione del reclamo, di qualunque genere, non autorizza il Cliente a sospendere i pagamenti in corso.

6. RISERVA DI PROPRIETÀ

6.1 La Colombo Industrie Tessili S.r.l. rimane proprietaria della merce venduta, fino all'integrale pagamento del prezzo da parte del Cliente. Il Cliente assume i rischi correlati alla vendita, a partire dal momento della consegna della merce.

6.2 La riserva di proprietà a favore della Colombo Industrie Tessili S.r.l. permane anche nel caso in cui il Cliente trasformi la merce venduta in altro bene mobile.

Nel caso in cui la trasformazione della merce avvenga mediante unione o commistione con merce non appartenente alla Colombo Industrie Tessili S.r.l., la Colombo Industrie Tessili S.r.l. diventa comproprietaria del bene derivante dall'unione o dalla commistione, in misura pari alla quota del credito vantato nei confronti del Cliente per la merce venduta e trasformata, così come indicato in fattura.

6.3 La Colombo Industrie Tessili S.r.l. ha la facoltà, qualora il cliente sia diventato insolvente o abbia diminuito le garanzie date o promesse e, in via meramente esemplificativa, abbia causato reiterati ritardi nei pagamenti o sia soggetto a una qualsiasi procedura concorsuale, di vietare al Cliente qualsiasi tipo di trasformazione delle merce ancora in magazzino, fino all'integrale pagamento da parte del Cliente di quanto dovuto alla Colombo Industrie Tessili S.r.l. per la merce acquistata.

7. OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA MERCE

Il Cliente ha la facoltà di rivendere la merce acquistata dalla Colombo Industrie Tessili S.r.l. Tuttavia, qualora il cliente sia diventato insolvente o abbia diminuito le garanzie date o promesse e, in via meramente esemplificativa, abbia causato reiterati ritardi nei pagamenti o sia soggetto a una qualsiasi procedura concorsuale, la Colombo Industrie Tessili S.r.l. ha la facoltà di chiedere al Cliente la restituzione della merce non ancora venduta, salvi i diritti di cui all'art.3. In tal caso, qualora il Cliente abbia parzialmente corrisposto l'importo dovuto per la merce acquistata, tale importo rimarrà alla Colombo Industrie Tessili S.r.l. a titolo di indennità e non dovrà essere restituito al Cliente.

8. ADDEBITI A CLIENTE

8.1 La richiesta di annullamenti da parte del Cliente sarà valutata dalla Colombo Industrie Tessili S.r.l. in funzione dello stato di avanzamento della lavorazione.

8.2 Eventuali test aggiuntivi rispetto a quanto compreso nella scheda anagrafica, se richiesti dal Cliente, saranno forniti con addebito dei costi sostenuti.

9. CESSIONE DEI CREDITI A GARANZIA

A garanzia della propria solvibilità, il Cliente cede alla Colombo Industrie Tessili S.r.l. i crediti derivanti dalla vendita a terzi della merce acquistata, anche se trasformata in qualsiasi modo. A tal fine, il Cliente ha l'obbligo di consegnare alla Colombo Industrie Tessili S.r.l., qualora questa lo richieda, un prospetto dettagliato dei crediti spettanti alla Colombo Industrie Tessili S.r.l., completo di nome ed indirizzo dei clienti, entità dei singoli crediti e documenti rappresentativi dei crediti stessi.

Il Cliente mantiene comunque la facoltà di riscuotere i crediti ceduti. Tuttavia, la Colombo Industrie Tessili S.r.l., in seguito a notevole peggioramento delle condizioni finanziarie del Cliente o a reiterati ritardi nei pagamenti da parte del Cliente, può riscuotere essa stessa i crediti vantati dal Cliente nei confronti del terzo.

10. CONTROVERSIE E DIRITTO D'AUTORE

10.1 Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al tentativo di conciliazione allo sportello di conciliazione della Camera Arbitrale di Como. Nel caso in cui la conciliazione non sia raggiunta, la controversia sarà risolta da un arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dalla Camera Arbitrale di Como.

10.2 In nessun caso il Cliente potrà utilizzare soggetti/immagini/disegni sviluppati dalla Colombo Industrie Tessili S.r.l. se non su tessuti acquistati presso la stessa Colombo Industrie Tessili S.r.l..

10.3 Nel caso in cui il Cliente fornisca lui stesso alla Colombo Industrie Tessili S.r.l. i disegni per la realizzazione dei suoi tessuti, il Cliente sarà responsabile per eventuali violazioni di diritti di terzi causate dall'utilizzo e dalla fornitura di soggetti, e/o immagini e/o design tutelati da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale dei terzi stessi. Sarà tenuto quindi, in detti casi, a manlevare la Colombo Industrie Tessili S.r.l. da qualsiasi responsabilità ed eventuale addebito derivante da tali violazioni.

11. LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile al Contratto fra il Cliente e la Colombo Industrie Tessili S.r.l. è la legge italiana.

FIRMA

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il cliente dichiara di conoscere e specificamente sottoscrive le seguenti clausole:

- clausola 3 (PREZZO)

- clausola 4 (CONSEGNA)

- clausola 6.2, 6.3 (RISERVA DI PROPRIETÀ);

- clausola 7 (OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA MERCE);

- clausola 8 (ADDEBITI A CLIENTE)

- clausola 9 (CESSIONE DEI CREDITI A GARANZIA);

- clausola 10 (CONTROVERSIE E DIRITTO D'AUTORE).

FIRMA